

JAAC 51.68

Decisione del Consiglio federale del 1 luglio 1987

Aide aux investissements dans les régions de montagne. Ampleur d'un prêt pour un réseau de canalisations communales.

Délimitation de l'équipement collectif. Il ne comprend pas les raccordements privés, situés entre le réseau d'équipement de détail et chacun des bâtiments privés.

Principe du financement complémentaire. Le financement de raccordements privés doit être assuré par une participation des propriétaires des immeubles touchés. L'allocation d'une aide fédérale est subordonnée à ce que les cantons et les communes aient fait pleinement usage de leur attributions pour percevoir des taxes et des contributions en vue du financement de l'ouvrage.

Investitionshilfe für Berggebiete. Umfang eines Darlehens für das Kanalisationsnetz einer Gemeinde.

Abgrenzung der Infrastruktur. Sie umfasst nicht die Privatanschlüsse, die zwischen dem Detailerschliessungsnetz und den einzelnen Privatgebäuden liegen.

Grundsatz der Restfinanzierung. Die Finanzierung von Privatanschlüssen muss durch eine Beteiligung der Eigentümer der betroffenen Grundstücke gesichert werden. Die Gewährung von Bundeshilfe setzt voraus, dass Kantone und Gemeinden ihre Befugnis zur Erhebung von Gebühren und Beiträgen für die Finanzierung des Werks ausnutzen.

Aiuto agli investimenti nelle regioni montane. Entità di un mutuo per una rete di canalizzazioni comunali.

Delimitazione dell'infrastruttura pubblica. Essa non comprende gli allacciamenti privati, situati tra la rete dell'urbanizzazione di dettaglio ed i singoli edifici privati.

Principio del finanziamento completo. Il finanziamento degli allacciamenti privati dev'essere assicurato mediante una partecipazione propria dei proprietari dei fondi interessati. La concessione di un aiuto federale presuppone il previo esercizio completo, da parte dei Cantoni e dei Comuni, del loro diritto di percepire tasse e contributi per il finanziamento dell'opera.

2. La presente lagnanza ricorsuale di fondo consiste esclusivamente nella domanda se l'istanza precedente abbia violato la LF del 28 giugno 1974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM, RS 901.1), nella determinazione dell'entità dell'aiuto agli investimenti, sotto forma di mutuo, concesso all'insorgente.

Dal profilo numerico il Dipartimento federale dell'economia pubblica (DFEP) ha accordato al ricorrente un mutuo di 133 000 fr. che, rispetto alla proposta di mutuo di 161 750 fr. formulata dal Dipartimento dell'economia pubblica dal Cantone Ticino, presenta una diminuzione di 28 750 fr. pari al 17.77%. Questa riduzione federale è dovuta al fatto che il DFEP ha dedotto dalle spese computabili la somma di 115 000 fr. riguardante i costi per gli allacciamenti privati.

2.1 La decisione impugnata si basa sostanzialmente su una delimitazione dell'infrastruttura pubblica a tenore della costante prassi d'esecuzione in tema di LIM.

A tenore dell'art. 1 LIM, che enuncia le finalità della medesima, essa è intesa a migliorare le condizioni d'esistenza nelle regioni di montagna mediante aiuti selettivi agli investimenti per progetti d'infrastruttura.

L'art. 3 lett. a LIM, che disciplina il campo d'applicazione materiale della stessa, sancisce che l'aiuto agli investimenti può essere accordato, tra l'altro, per i progetti di sviluppo delle infrastrutture.

Sempre al riguardo il messaggio governativo alle Camere federali, dopo aver ricordato che l'aiuto agli investimenti deve facilitare il finanziamento completo dei progetti d'infrastruttura, precisa che le opere e gli impianti eseguiti sotto questo titolo servono a sviluppare le attrezzature collettive, segnatamente i servizi pubblici (v. Messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 1973 all'Assemblea federale concernente l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, in: FF 1973 I 1335 s.)

Quanto alla nozione di infrastruttura pubblica il predetto messaggio governativo sottolinea che la lunga durata delle opere e la diversità tra beneficiari e committenti delle medesime rappresentano le caratteristiche essenziali dei provvedimenti infrastrutturali (v. FF 1973 I 1336).

Conseguenzialmente il DFEP osserva a ragione che, indipendentemente dal committente, quando i beneficiari dell'opera rappresentino solamente una cerchia ristretta di persone, la relativa opera non possa più essere considerata un'infrastruttura pubblica.

Nel settore dell'evacuazione giusta l'art. 3 lett. a LIM, l'art. 2 cpv. 1 dell'O del 9 giugno 1975 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (OLIM, RS 901.11), che disciplina il campo d'applicazione per materia, include, tra l'altro, la protezione delle acque nell'infrastruttura regionale.

Ne consegue, da quanto precede, che unicamente i progetti di canalizzazione che rivestono la peculiarità d'infrastruttura pubblica rientrano nell'applicabilità della LIM.

A giusto titolo il DFEP rileva che *in casu* il progetto di canalizzazione prevede, oltre agli impianti d'urbanizzazione di base o generale ed alle opere d'urbanizzazione particolare o di dettaglio, la cui realizzazione è di regola a carico dell'ente pubblico, dei lavori di ripristino degli allacciamenti privati per un ammontare di 115 000 fr.

Questi allacciamenti privati, situati tra la rete delle canalizzazioni dell'urbanizzazione di dettaglio ed i singoli edifici privati, non costituiscono un'infrastruttura pubblica, ma rimangono bensì delle mere opere private il cui onere finanziario ricade esclusivamente sui proprietari dei fondi.

Già per questi motivi l'operata deduzione, da parte del DFEP, di 115 000 fr., per i costi d'attuazione degli allacciamenti privati, dalle spese computabili, risulta giustificata.

2.2 L'art. 15 LIM prescrive che la Confederazione può assumere il finanziamento completo di progetti d'infrastruttura a tenore dell'art. 3, purché la loro realizzazione non possa essere garantita diversamente.

A sua volta l'art. 16 cpv. 4 LIM sancisce che i Cantoni ed eventualmente i beneficiari devono partecipare in modo adeguato, con i propri mezzi, al finanziamento.

Al riguardo il predetto messaggio governativo osserva che l'aiuto è destinato a garantire la realizzazione effettiva di quei progetti di costruzione economicamente interessanti e socialmente necessari la cui esecuzione potrebbe essere compromessa da una mancanza di crediti completivi. L'accento viene poi messo sulla necessaria partecipazione propria del beneficiario per evitare l'impossibilità, dovuta ai mezzi limitati disponibili, di poter finanziariamente sostenere i progetti più urgenti ed interessanti. Circa la determinazione delle prestazioni da richiedere ai beneficiari viene rammentato che si deve prendere in considerazione la capacità finanziaria dei comuni interessati e gli oneri fiscali delle persone fisiche e giuridiche domiciliate nella regione in via di sviluppo (v. FF 1973 I 1346 s.).

Orbene bisogna purtroppo constatare che *in casu* non si è minimamente in presenza d'una partecipazione propria, da parte dei proprietari dei fondi, al finanziamento dei lavori riguardanti gli allacciamenti privati, per cui anche per questo ulteriore motivo la decisione impugnata dev'essere confermata.

2.3 Inoltre l'art. 18 LIM, il cui marginale parla dell'esaurimento di tutte le possibilità di finanziamento, dispone che chiunque chieda un aiuto agli investimenti debba addurre la prova che le altre possibilità di finanziamento siano esaurite.

In questo contesto il messaggio governativo surriferito nota che per possibilità di finanziamento devono valere oltre a tutti i contributi federali e cantonali, soprattutto le possibilità proprie dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché dei beneficiari. Inoltre i Cantoni ed i Comuni sono tenuti ad utilizzare le riserve fiscali proprie ancora disponibili e ad esercitare in modo completo il loro diritto di percepire tasse e contributi, per cui è esclusa una sollecitazione di un aiuto federale per alleggerire le proprie finanze (v. FF 1973 I 1347 s.).

Proprio questa particolare caratteristica del finanziamento completo federale, che scaturisce dal principio della sussidiarietà su cui si poggia la LIM, è stata più volte confermata dalla costante prassi di codesta autorità di ricorso (v. GAAC 46.58, GAAC 46.73 e GAAC 50.24).

Sotto il profilo del diritto federale che precede ne consegue che la decisione del ricorrente di non procedere, a livello comunale, all'imposizione di un contributo, quanto al finanziamento dei lavori riguardanti gli allacciamenti privati, non è conciliabile con l'art. 18 LIM, per cui quest'ulteriore motivo impone la convalida della decisione impugnata.

...

JAAC 51.68 - Decisione del Consiglio federale del 1 luglio 1987

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	51
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 000 545

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.